ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/44/CE IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "materiale biologico": un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

b) "procedimento microbiologico": qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e' essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 2 settembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
Estremi	Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-della-direttiva-98-44-ce-in-materia-di-protezione/art-2-definizioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it